

COMUNE DI MADESIMO (SO)

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 05/2003 (Prot. N° 3123)

Oggetto: istituzione divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore ad 80 quintali sulla strada comunale ISOLA – MOTTALETTA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 6 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni, il quale dispone che l'Ente proprietario della Strada può, con Ordinanza di cui all'Art. 5, comma 3:

- a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

CONSIDERATO che la strada citata in Oggetto, per le sue caratteristiche di strada di alta montagna, non può sopportare un traffico particolarmente elevato ed in modo particolare, sentito il parere di Tecnico abilitato, la circolazione indiscriminata di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t;

RITENUTO altresì necessario tutelare, oltre al patrimonio stradale, anche la sicurezza dell'utenza;

RICHIAMATE le precedenti disposizioni riguardanti la regolamentazione della circolazione sulla strada in argomento;

ORDINA

- *Con decorrenza immediata, sulla strada comunale che dalla Frazione Isola (Ca' di Goss) di questo Comune conduce alla Località Mottaletta, in entrambi i sensi di marcia, è vietato il transito dei veicoli aventi massa a pieno carico superiore agli 80 quintali, eccetto autorizzati: veicoli di servizio in genere (veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli adibiti ai pubblici servizi di sgombero neve/raccolta R.S.U.) per l'espletamento delle funzioni di competenza;*

- *eventuali deroghe, per casi particolari e contingibili, con necessità di transito inevitabili, andranno chieste all'Amministrazione Comunale con idonea e motivata richiesta scritta.*

- Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine tutte sono incaricati dell'osservanza della limitazione disposta con la presente Ordinanza procedendo a carico dei contravventori a norma di Legge;

- Ai sensi degli Artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è il Sig. Fogliada Gianni, Commissario aggiunto di Polizia Locale; contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06 dicembre 1971, n. 1034);

- La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, nei consueti luoghi pubblici, alla partenza della strada Isola/Ca' di Goss-Mottaletta, e mediante la posa della segnaletica verticale prevista; sarà comunicata alla Questura ed all'Ufficio territoriale del Governo di Sondrio, alla Stazione Carabinieri di Campodolcino, al Corpo Forestale ed al Distaccamento di Polizia Stradale di Chiavenna, al Comando Guardia di Finanza di Madesimo.-

Dalla Residenza Municipale, addì 04 GIUGNO 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fogliada Gianni
